

**Protocollo d'intesa** tra

L'Associazione Regionale Comuni d'Italia del Veneto, di seguito denominato anche Anciveneto

rappresentata da Giorgio Dal Negro, Presidente pro tempore

e

il Sindacato Giornalisti del Veneto

e

il GUS (Gruppo Uffici Stampa del Veneto)

rappresentati da Daniele Carlon, Segretario del Sindacato

***premesse***

- che l'evoluzione del rapporto tra cittadini ed istituzioni ha determinato profondi mutamenti nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, facendo sorgere l'esigenza di gestire l'informazione verso l'esterno affiancando ai modelli di comunicazione tradizionali – ispirati ai principi di chiarezza e completezza delle informazioni all'utenza sui servizi offerti – una visione contraddistinta da un orizzonte più ampio ed allargato del concetto di informazione al cittadino, che comprenda aspetti connessi a quelle aree tematiche in grado di assicurare una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti dell'Ente, realizzando compiutamente il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa e garantendo, quindi, la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;
- che a tali esigenze si ispira la legge 150/2000, con la quale il legislatore ha riconosciuto l'attività di informazione come parte integrante e strategica dell'azione amministrativa pubblica, definendo un assetto organizzativo del sistema di comunicazione incentrato sulla istituzionalizzazione degli "Uffici Stampa" quali strutture la cui costituzione ed il cui funzionamento – a differenza degli uffici relazioni con il pubblico - sono configurati avendo come parametro di riferimento le competenze e le capacità professionali proprie dell'attività giornalistica;
- che la predetta legge 150/2000 ha previsto l'obbligatorietà dell'assegnazione delle funzioni di responsabile e di addetto all'ufficio stampa esclusivamente a giornalisti iscritti all'albo professionale;
- che l'Anciveneto, Associazione che rappresenta nel Veneto gli interessi dei Comuni, condividendo il principio legislativo introdotto, ritiene opportuno

sensibilizzare le Amministrazioni Comunali sulla necessità di dare piena attuazione alle disposizioni in tema di costituzione degli Uffici Stampa per garantire un efficace sistema di informazione e comunicazione istituzionale;

- che il Sindacato Giornalisti del Veneto, Sindacato unitario che rappresenta nel Veneto gli interessi dei giornalisti,
- che il Gus (Gruppo di specializzazione della Fnsi per i giornalisti degli uffici stampa)

### ***in considerazione***

della particolare rilevanza rivestita dall'interesse dei cittadini a ricevere una informazione istituzionale chiara, completa ed equilibrata attraverso l'impiego di risorse altamente qualificate e in possesso delle necessarie competenze professionali nel campo della comunicazione e dell'informazione giornalistica,

### ***concordano***

sull'opportunità di definire convenzionalmente – nel rispetto imprescindibile dei parametri fissati dalla legge 150/2000 - un sistema condiviso di criteri comportamentali a cui possano ispirarsi le Amministrazioni Comunali della Regione Veneto per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso gli Uffici Stampa.

A tal fine dichiarano di condividere la validità dei seguenti principi, impegnandosi nell'ambito delle rispettive competenze - nel rispetto dei limiti connessi alle relative funzioni istituzionali - ad intraprendere ogni iniziativa utile alla loro concreta attuazione:

## **1. Costituzione dell' Ufficio Stampa**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge 150/2000, costituisce obiettivo di rilevanza strategica l'istituzione - presso ciascun Comune singolo o associato di una struttura che assicuri lo svolgimento delle attività di Ufficio Stampa e che abbia, quindi, come compito essenziale quello di curare tutti gli aspetti connessi all'informazione istituzionale dell'Ente locale. In attuazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le Amministrazioni comunali che presentino dimensioni ridotte in termini territoriali o di popolazione residente, potranno razionalizzare le risorse mediante la costituzione di appositi servizi di informazione, utilizzando le modalità previste dalla legge, quali ad esempio, accordi di programma, convenzioni, Unioni di Comuni etc ...

## 2. Requisiti del personale addetto all'Ufficio Stampa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 150/2000, il personale impiegato presso l'Ufficio Stampa – incaricato dello svolgimento delle attività di informazione - deve essere obbligatoriamente in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e deve – pertanto .— risultare iscritto nell'apposito albo professionale dei giornalisti all'atto dell'assegnazione dell'incarico.

Ogni Ente valuterà l'opportunità, nel caso siano presenti più giornalisti, di istituire la figura di Capo Ufficio Stampa.

Lo svolgimento di attività di informazione da parte di personale non iscritto all'albo dei giornalisti si configura, quindi, come esercizio abusivo della professione e, in quanto tale, presenta profili di illegittimità amministrativa ed è soggetto a provvedimenti sanzionatori da parte dell'Ordine dei giornalisti secondo quanto previsto dalla legge 69/63.

L'iscrizione nell'Albo dei giornalisti non costituisce, invece, requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente – di cui all'art. 7 della legge 150/2000 – in considerazione della finalità, individuata dalla legge, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.


Il possesso del titolo di laurea - in aggiunta allo status professionale - quale requisito per l'assegnazione all'ufficio stampa è richiesto unicamente per il personale che, sulla base dell'organigramma dell'ente di appartenenza, debba ricoprire un ruolo per il quale è previsto l'inquadramento nella categoria D del Contratto collettivo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali. Anche qualora, ricorrendone i presupposti illustrati al successivo punto 3, il conferimento dell'incarico di addetto all'Ufficio Stampa avvenga sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale, non è richiesto - ai sensi del secondo capoverso del comma 6 dell'art. 7 del Dlgs 165/2001 - il requisito della *"comprovata specializzazione universitaria"*.

## 3. Procedure di reclutamento del personale e tipologia dei rapporti di lavoro dei giornalisti operanti presso l'Ufficio Stampa

In conformità alle disposizioni di cui al comma 2 del già citato art. 9 della legge 150/2000, le funzioni di addetto stampa possono essere svolte da personale dipendente dell'ente locale - anche in posizione di comando o fuori ruolo - ovvero da personale estraneo all'amministrazione comunale, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni.

A tal fine si conviene sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure comuni per il reclutamento del personale da assegnare all'Ufficio Stampa, redigendo i relativi bandi in conformità agli schemi-tipo allegati al presente protocollo.

In considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico professionali connesso allo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, l'Anciveneto e il Sindacato dei Giornalisti del Veneto concordano, altresì, sull'opportunità di avvalersi, quali membri delle commissioni esaminatrici, della consulenza di giornalisti di comprovata competenza o comunque adeguata all'incarico da conferire.



Le parti, ribadendo l'opportunità che si pervenga in tempi brevi alla definizione, in sede di contrattazione nazionale, dell'inquadramento contrattuale dei giornalisti operanti presso gli Uffici Stampa delle pubbliche amministrazioni, riconoscono che il rapporto di lavoro dei giornalisti in pianta organica assunti a tempo indeterminato è regolato dal Contratto Collettivo del comparto Regioni e Autonomie Locali.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro a progetto in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 61 del Dlgs 276/2003 (che testualmente recita: *“Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”*).


In considerazione della particolare rilevanza connessa alla funzione di coordinamento della struttura informativa - che presuppone la sussistenza di un legame organico fiduciario con l'amministrazione di appartenenza - le parti concordano nel ritenere, tuttavia, inadeguato ricorrere all'instaurazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa, in relazione al quale la tipologia del rapporto di lavoro subordinato si impone come maggiormente appropriata.

#### **4. Regime previdenziale**

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 76 della legge 388/2000 all'art. 38 della legge 416/81, gli iscritti all'Ordine dei giornalisti che svolgano esclusivamente o in misura prevalente attività lavorativa di natura giornalistica in regime di subordinazione ovvero di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente assicurati all'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - a prescindere sia dalla natura del datore di lavoro presso la quale è svolta la prestazione sia dalla tipologia del contratto collettivo applicato (nel caso del personale dipendente. In adesione alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, sussiste presunzione giuridica di svolgimento comunque prevalente di mansioni giornalistiche con riferimento alla figura dell'addetto Ufficio Stampa).

Pertanto, l'Amministrazione comunale, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con i giornalisti addetti all'Ufficio Stampa, è tenuta ad aprire una posizione assicurativa - in luogo dell'INPDAP e dell'INPS - presso la Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (per i giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato) ovvero presso la Gestione separata (per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) dell'INPGI e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi periodici, consistenti nell'invio delle denunce mensili e nel versamento della contribuzione previdenziale secondo le modalità stabilite dal predetto Ente per la generalità dei datori di lavoro.

Limitatamente agli incarichi assegnati sulla base di rapporti di consulenza libero professionale, invece, l'Amministrazione locale è tenuta unicamente a corrispondere al giornalista, all'atto del pagamento del relativo compenso, il contributo integrativo dovuto in favore della Gestione separata dell'INPGI, attualmente pari al 2% del compenso lordo.



Le parti si impegnano, infine, a proseguire il confronto sui temi attinenti le varie problematiche connesse all'attuazione dei profili di ambito giornalistico della legge 150/2000.

AnciVeneto

Sindacato dei Giornalisti del Veneto

GUS

Giorgio Dal Negro

Daniele Carlon